



1. PREMESSA ED APPLICAZIONE

L'Ordine delle Professioni infermieristiche di Roma (a seguire Ordine) si è dotato di:

- a) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) ai sensi della l. 190/2012 ed ai sensi del D.lgs. 33/2013 così come modificato dal Dlgs 97/2016, ricompreso all'interno del PIAO;
- c) Procedure operative e misure di prevenzione e contrasto di fenomeni corruttivi che attuano concretamente il PTPCT;
- d) Codice etico.

Il PTPCT approvato dall'Organo di indirizzo politico dell'Ordine delle Professioni infermieristiche di Roma, prevede “*meccanismi disciplinari*” applicabili in caso di condotte o di omissioni rilevanti e comminabili dal Consiglio Direttivo a prescindere dall'eventuale avvio e dall'esito conclusivo del procedimento penale per la commissione di uno dei reati corruttivi previsti dalla normativa vigente e per condotte che hanno determinato violazioni del Programma d'integrità dell'Ordine.

Ad ogni buon fine si specifica che il Programma d'integrità dell'Ordine è composto da:

- PIAO (Piano Integrato di Attività ed Organizzazione) compresi allegati, all'interno del quale è ricompreso il PTPCT;
- Manuale per la prevenzione della corruzione a norma ISO 37001:2016, compresi allegati;
- Procedure;
- Regolamenti;
- DPR 62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

2. PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Nei singoli casi le sanzioni specifiche saranno definite e applicate in proporzione alla gravità delle mancanze valutate, nel rispetto dei principi generali che regolano il diritto del lavoro e, comunque, in base ai seguenti criteri generali tra loro cumulabili:

- a) elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest'ultima per imprudenza, negligenza o imperizia, anche in considerazione della prevedibilità o meno dell'evento);
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) gravità del pericolo creato;
- d) recidività nel biennio;
- e) entità del danno eventualmente creato all'organizzazione dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa applicabile in tema di anticorruzione e trasparenza;
- f) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- g) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative ed ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio;
- h) eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

Principi di tempestività ed immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa applicabile in tema di anticorruzione e trasparenza.

3. SOGGETTI DESTINATARI

Il presente sistema disciplinare è suddiviso, a seconda della categoria di inquadramento dei destinatari nonché dell'eventuale natura autonoma, subordinata o parasubordinata del rapporto che intercorre tra i destinatari stessi e l'Ordine ed è rivolto:

- a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione dell'organizzazione (“Soggetti apicali”);
- b) alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (“Soggetti sottoposti”);
- c) nonché alle persone con un rapporto di collaborazione di natura autonoma (“Collaboratori esterni e Consulenti”) e ai fornitori e ai dipendenti di fornitori dell'Ordine che prestano servizio all'interno della sede dell'Ordine e dall'esterno.



4. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI APICALI

4.1. Ambito di applicazione

Nell'attuale organizzazione dell'Ordine, questo Sistema Disciplinare, considera "Soggetti apicali":

- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- i Consiglieri;

Inoltre rientrano in questo ambito di applicazione:

- il Presidente della Commissione Albo infermieri;
- i Commissari della Commissione Albo infermieri;
- il Presidente della Commissione Albo Infermieri Pediatrici;
- i Commissari della Commissione Albo Infermieri Pediatrici;
- il Presidente del Collegio dei revisori dei conti;
- i membri del Collegio dei revisori dei conti.

Le sanzioni previste nella presente Sezione si applicano nei confronti dei "Soggetti apicali" nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto delle prescrizioni previste nel Programma d'Integrità dell'Ordine, dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ordine in relazione ai reati da prevenire, inclusa la violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema delle deleghe nonché la violazione delle misure relative alla gestione delle risorse finanziarie;
- b) violazione e/o elusione del sistema di controllo interno previsto dal Programma d'Integrità dell'Ordine, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal sistema documentale anticorruzione, dai regolamenti, dalle procedure, dai protocolli e dalla normativa vigente ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso il RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza);
- c) violazione degli obblighi di informativa previsti nel Programma d'Integrità dell'Ordine nei confronti del RPCT o del Presidente e/o dell'eventuale soggetto sovraordinato; inadempimento, nell'esercizio dei poteri gerarchici e nei limiti derivanti dal sistema delle deleghe, degli obblighi di controllo e vigilanza, per quanto applicabile, sul comportamento dei diretti sottoposti, intendendosi tali solo coloro che, alle dirette ed immediate dipendenze del soggetto apicale, operano nell'ambito delle aree a rischio di reato.

4.2. Misure di tutela (Sanzioni)

A seconda della gravità dell'infrazione commessa dal soggetto apicale, il Consiglio Direttivo, sentito il parere non vincolante del RPCT, assumerà i più opportuni provvedimenti, ivi inclusi:

1. il rimprovero verbale;
2. la modifica o la revoca delle funzioni svolte;
3. l'avocazione a sé di operazioni rientranti nelle funzioni svolte;
4. l'eventuale adozione, nei casi più gravi, dei provvedimenti di cui agli artt. 2383 e 2393 del Codice Civile.

5. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI

5.1. Ambito di applicazione

Nell'attuale organizzazione dell'Ordine, questo Sistema Disciplinare, considera "Soggetti sottoposti":

- i dipendenti dell'Ordine, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.

Ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste in questo articolo si applicano nei confronti dei dipendenti dell'Ordine che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- a) mancato rispetto del Programma d'Integrità dell'Ordine per grave inosservanza delle disposizioni dirette a garantire lo svolgimento dell'attività in conformità della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ai sensi della normativa vigente in materia di anticorruzione;
- b) violazione grave o reiterata del Programma d'Integrità dell'Ordine, ponendo in essere un comportamento consistente nel tollerare significative irregolarità ovvero nella omissione di controlli e/o di comunicazioni e/o le verifiche previste nelle singole procedure, anche nel caso in cui non sia derivato un pregiudizio agli interessi dell'Ordine;
- c) violazione e/o elusione del sistema di controllo interno, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti;
- d) inosservanza grave o reiterata delle regole contenute nel Programma d'Integrità dell'Ordine;



e) inosservanza reiterata dell'obbligo di informativa al RPCT e/o al diretto superiore gerarchico e/o al Presidente sul mancato rispetto del Programma d'Integrità dell'Ordine;

f) comportamenti diretti alla commissione di un reato, specie se di natura corruttiva.

5.2. Misure di tutela (Sanzioni)

La commissione degli illeciti sopra richiamati da parte dei dipendenti, a seconda della gravità della infrazione, sentito il parere non vincolante del RPCT, è sanzionata dal Consiglio Direttivo con i seguenti provvedimenti disciplinari indicati in via graduale:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;

c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;

d) sospensione dalla retribuzione e dal servizio fino ad un massimo di tre giorni;

e) licenziamento con preavviso;

f) licenziamento senza preavviso.

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno dell'Ordine, l'irrogazione della sanzione più grave della multa comporterà anche la revoca automatica della procura stessa.

5.2.1. Rimprovero verbale

Verrà irrogata la sanzione del rimprovero verbale nei casi di violazione colposa e lieve del Programma d'Integrità dell'Ordine che non abbiano avuto conseguenze per l'Ordine.

5.2.2. Rimprovero scritto

Verrà irrogata la sanzione del rimprovero scritto nelle ipotesi di:

a) recidiva nel biennio nei casi di violazione colposa del Programma d'Integrità dell'Ordine;

b) errori procedurali di lieve entità dovuti a negligenza del dipendente aventi rilevanza esterna.

5.2.3. Multa

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni di cui al punto precedente, la sanzione della multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Programma d'Integrità dell'Ordine, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

a) l'inosservanza dell'obbligo di informativa al RPCT e/o al diretto superiore gerarchico o funzionale e/o al Presidente sul mancato rispetto del Programma d'Integrità dell'Ordine;

b) l'inosservanza degli adempimenti previsti dalle procedure e prescrizioni indicate nel Programma d'Integrità dell'Ordine, nell'ipotesi in cui essi abbiano riguardato o riguardino un procedimento di cui una delle parti necessarie è la Pubblica Amministrazione.

5.2.4. Sospensione dalla retribuzione e dal servizio

Verrà irrogata la sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio sino ad un massimo di 3 giorni, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, nei casi di gravi violazioni di procedure e prescrizioni contenute nel Programma d'Integrità dell'Ordine tali da esporre l'Ordine stesso a responsabilità.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si applica la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in caso di:

a) omessa vigilanza e/o controllo da parte dei superiori gerarchici e/o funzionali sul rispetto delle procedure e prescrizioni contenute nel Programma d'Integrità dell'Ordine da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;

b) false o infondate segnalazioni al RPCT o Presidente e/o al diretto superiore gerarchico o funzionale relative a violazioni del Programma d'Integrità dell'Ordine.

5.2.5. Licenziamento con preavviso

Verrà irrogata la sanzione del licenziamento con preavviso nei casi di reiterata grave violazione delle procedure e prescrizioni contenute nel Programma d'Integrità dell'Ordine aventi rilevanza esterna nello svolgimento di attività nelle aree/attività a rischio reato previste.

5.2.6. Licenziamento senza preavviso

Verrà irrogata la sanzione del licenziamento senza preavviso per mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione neppure in via provvisoria del rapporto di lavoro ("giusta causa") quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

a) adozione di un comportamento diretto alla commissione di un reato corruttivo;

b) violazione e/o elusione fraudolenta di procedure e prescrizioni contenute nel Programma d'Integrità dell'Ordine aventi rilevanza esterna, tali da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro;



c) violazione e/o elusione del sistema di controllo interno, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso il RPCT, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente articolo l'Ordine potrà disporre la sospensione cautelare con effetto immediato.

Nel caso in cui l'Ordine decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

6. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI, DEI CONSULENTI, DEI FORNITORI E DEL PERSONALE FORNITO DAL FORNITORE

6.1. Ambito di applicazione

Le sanzioni previste nel presente articolo si applicano nei confronti di:

- collaboratori;
- consulenti;
- fornitori e dipendenti dei fornitori;
- partner e somministrati dell'Ordine, soggetti, ai fini della normativa anticorruzione e di trasparenza, a vigilanza da parte dell'Ordine

Le stesse sanzioni si applicano nei seguenti casi:

a) elusione fraudolenta delle prescrizioni del Programma d'Integrità dell'Ordine attinenti l'oggetto dell'incarico aventi rilevanza esterna ovvero violazione delle stesse realizzata attraverso un comportamento diretto alla commissione di un reato corruttivo;

b) violazione e/o elusione del sistema di controllo previsto dal Programma d'Integrità dell'Ordine, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura stessa ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso il RPCT;

c) mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, oggetto dell'incarico, tale da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;

d) inosservanza dell'obbligo di informativa al RPCT e/o al Presidente previsto dal Programma d'Integrità dell'Ordine.

6.2. Misure di tutela (Sanzioni)

Nei confronti di coloro che, in qualità di collaboratori, consulenti, fornitori e dipendenti dei fornitori, partner e somministrati dell'Ordine, soggetti, ai fini della normativa anticorruzione e di trasparenza, a vigilanza da parte dell'Ordine, abbiano posto in essere le gravi violazioni delle regole del Programma d'Integrità dell'Ordine, il Consiglio Direttivo, sentito il parere non vincolante del RPCT, potrà decidere:

1. di irrogare una diffida, pro futuro, a rispettare scrupolosamente il Programma d'Integrità adottato dall'Ordine con riferimento agli obblighi violati, avvertendo delle conseguenze che possono derivare dalla reiterazione della loro inadempienza;
2. di disporre di non prorogare il rapporto commerciale, di collaborazione o il rapporto di consulenza allo scadere dei termini contrattuali;
3. di disporre la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c., utilizzando l'apposita clausola da prevedere all'interno dei contratti o atti di incarico all'uopo stipulati.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte dell'Ordine del risarcimento dei danni subiti.

6.3. Clausole contrattuali

In caso di stipula di accordi contrattuali verrà inserita negli stessi la clausola di cui all'art. 14 del Codice Etico adottato dall'Ordine.